



Trento, 19/05/2014

Testo elaborato dal Centro Studi Interdisciplinari di Genere e presentato in data 20 maggio 2014 per le consultazioni in merito al testo unificato "Interventi di contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità" dei disegni di legge n. 2-351 "Disposizioni per il contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità" (proponente signor Zanella) e n. 11 "Interventi contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere" (proponenti consiglieri Civico, Passamani, Detomas, Baratter e Bottamedi).

INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE, DALL'IDENTITÀ DI GENERE E DI SESSO O DALL'INTERSESSUALITÀ

Riflessioni generali attorno alle tematiche oggetto del testo normativo

La forza di una democrazia si misura sempre più in riferimento al grado di riconoscimento dei diritti delle minoranze, ovvero in riferimento alla capacità di inclusione, tutela e riconoscimento di diritti di individui che sono discriminati sulla base di determinate caratteristiche o condotte personali (innate o acquisite), le quali fanno sì che tali individui vengano percepiti, attraverso un processo di costruzione socio-culturale, come "differenti" da una presunta "maggioranza" (numerica?, identitaria?), e molto spesso sulla base di tale differenza vengono osteggiati ed emarginati.

I diritti che promuovono uguaglianza, giustizia, rispetto e dignità tra individui indipendentemente dal possesso di certe caratteristiche (genere, razza, etnia, orientamento sessuale, religioso, età, disabilità, etc.) sono riconducibili all'area dei diritti umani, appunto perché mirano a garantire la dignità della condizione dell'essere umano in quanto tale. È opportuno in questa sede ricordare che anche l'Unione europea, quadro istituzionale nel quale ci riconosciamo, si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni – o quanto meno dovrebbero esserlo – agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. (Articolo 2, Trattato sull'Unione Europea).

Per realizzare concretamente tali principi, necessaria risulta essere anche e non secondariamente la legge e l'attività di indirizzo delle istituzioni politiche nel farsi garanti dei diritti umani e promotrici di una cultura del rispetto e dell'inclusione.

La cultura del rispetto e dell'inclusione si alimenta soprattutto attraverso la conoscenza e il dialogo, anticorpi necessari contro il pregiudizio nei confronti di chi è percepito come diverso e contro l'ignoranza, due elementi che come la storia ha insegnato – tendono a produrre e veicolare odio, esclusione e violenza.

Il testo di legge oggi in discussione si configura come un contributo importante nella battaglia contro l'ignoranza e le discriminazioni. Tale atto testimonia l'impegno della Provincia a restituire dignità a tutti gli individui e a promuovere, anche con il supporto delle associazioni locali, la cultura della conoscenza, del rispetto e dell'inclusione.

Il Centro di Studi Interdisciplinari di Genere, chiamato oggi a dare un'opinione, accoglie con favore tale iniziativa legislativa e auspica che sia l'avvio di una serie di interventi antidiscriminatori al fine di rendere la società trentina una comunità solidale, inclusiva e civile, improntata al rispetto e alla valorizzazione delle differenze, affinché queste ultime siano sempre più percepite non come una minaccia, bensì come una ricchezza per la vita sociale e civile. D'altro canto, il CSG si augura che il dibattito in corso sui diritti umani e civili delle persone non venga distorto e/o stravolto da

considerazioni di tipo morale, politico e/o religioso, che rischierebbero di essere fuorvianti rispetto agli scopi e al ruolo dell'istituzione provinciale in materia.

Non intervenire per contrastare le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità sessuale e di genere e dall'intersessualità costituirebbe una grave violazione dei diritti umani. Ricordiamo che le persone LGBTI sono state vittime per secoli di intolleranza e di discriminazione, anche all'interno delle loro famiglie, ivi compreso sotto forma di criminalizzazione, marginalizzazione, esclusione sociale e violenza. Ancora oggi in molti paesi le persone LGBTI rischiano la vita nel manifestare la propria soggettività e nel decidere di vivere autenticamente e non in maniera clandestina la propria vita. In molti paesi, le relazioni di intimità e di affettività delle minoranze sessuali sono considerate ancora come reati. E in molti paesi le minoranze sessuali soffrono di sostanziali limitazioni sul piano della partecipazione alla vita civile. Ricordiamo inoltre che la recentemente trascorsa giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia (17 maggio), promossa dall'Unione europea, è volta a ricordare la data di cancellazione dell'omosessualità dal manuale diagnostico delle malattie mentali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Una cancellazione avvenuta, con colpevole ritardo, solo nel 1990, che testimonia quanto a lungo il pregiudizio verso le persone LGBTI abbia influenzato (e purtroppo influenzerà ancora, in taluni casi) il quadro dei diritti e delle tutele istituzionali. E ancora, sono i dati della prima rilevazione Istat (2012) sulla popolazione omosessuale a confermarci la permanenza di pregiudizi preoccupanti nella società italiana, rispetto ai quali il legislatore ha responsabilità dirimenti. Dati a cui si aggiungono quelli recentemente resi noti dall'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) che indicano l'orientamento sessuale quale base di discriminazione più diffusa, dopo la razza.

Quale può essere la giustificazione per una siffatta situazione discriminatoria? Come scrive il più eminente studioso di diritti umani, Jack Donnelly, 'Nessun valore culturale, tradizionale o religioso, né qualsivoglia precetto derivante da una "cultura dominante" può giustificare il discorso dell'odio o qualsiasi altra forma di discriminazione, ivi comprese quelle fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere'.

Chi studia le politiche di pari opportunità tra uomini e donne, e il loro percorso storico di affermazione sa quanto il riconoscimento di diritti e della parità sostanziale tra uomini e donne sia passato attraverso una lotta culturale, sociale e politica. Tale lotta ha accumulato anche le minoranze razziali e religiose nell'aspirare al riconoscimento dell'uguaglianza formale e sostanziale. E oggi, come un tempo le vittime di razzismo, di sessismo e di persecuzione religiosa, le persone LGBTI sono identificate dai gruppi sociali dominanti come soggetti in qualche modo subumani, e quindi non nella posizione di godere degli stessi diritti delle persone 'normali', 'al pari di noi'. Le minoranze sessuali non sono solo persone che adottano comportamenti sessuali o identità considerati 'devianti', ma sono coloro che vengono indicati e riconosciuti dalla società 'mainstream' sulla base della loro sessualità, e sono vittime di sistematica negazione dei diritti per via della loro sessualità e spesso per la loro trasgressione dei ruoli di genere. Tuttavia, le sole credenze popolari sull'inferiorità e sulla corruzione morale delle persone LGBTI non possono giustificare la loro continua discriminazione sulla base dei diritti umani. Le persone LGBTI sono esseri umani e come tali devono essere trattate e istituzionalmente riconosciute. E dunque le persone LGBTI hanno diritto alla equa tutela di legge e all'equo godimento dei diritti umani che sono riconosciuti internazionalmente.

Come noto, i diritti umani si basano sull'idea che tutti gli esseri umani possedano certi fondamentali diritti, per il semplice motivo che essi sono umani. I diritti umani non hanno bisogno di essere guadagnati. E i diritti umani non possono essere persi sulla base delle convinzioni personali dell'individuo e dello stile di vita, a prescindere dal fatto che possano risultare non graditi o risultare offensivi per parte della società.

Tale resistenza verso il riconoscimento dei diritti alle persone LGBTI, sebbene diffusa, non ha più forza morale rispetto alle attitudini passate e attuali del razzismo, sessismo e dell'intolleranza religiosa. Al pari di altre minoranze, le persone LGBTI stanno oggi affrontando la medesima

battaglia contro un *mainstream* oppressivo e dominante. Ci auguriamo che il testo attualmente in discussione venga approvato anche per segnalare che oggi sul territorio provinciale e, si auspica, in futuro sull'intero territorio nazionale, non si intende lasciare sole le minoranze sessuali in questa battaglia. Se il testo verrà approvato, la Provincia sarà parte di quelle istituzioni politiche democratiche che non negano e calpestanto i diritti umani delle persone.

Per le motivazioni di cui sopra, il CSG esprime parere favorevole al testo e auspica che sia l'inizio di un cammino della Provincia di Trento volto a promuovere i diritti umani e a combattere ogni forma di discriminazione.

A seguire note e commenti dettagliati sull'articolato della legge.

Sul piano dei soggetti invitati alla giornata di consultazione, tenendo conto dei contenuti della legge, si segnala che sarebbe stato auspicabile estendere l'invito anche alle rappresentanze sindacali e alle istituzioni scolastiche provinciali.

NOTE E COMMENTI AL TESTO NORMATIVO

(Legenda: in **grassetto** le integrazioni al testo originario)

Art. 1. Finalità e oggetto

Si suggerisce di modificare il testo nel seguente modo:

1. 'la Provincia autonoma di Trento promuove la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra gli individui, **anche nell'espressione della loro dimensione affettiva**, e garantisce la parità di diritti di ogni persona, considerando ogni discriminazione legata all'orientamento sessuale, all'identità **di sesso** e di genere o alla condizione di intersessualità come una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali'. Su questo punto ci permettiamo di invitare il legislatore a essere coerente con tale finalità e dunque a riconoscere appieno l'eguaglianza degli individui anche nella loro vita affettiva attraverso, ad esempio, l'istituzione di un registro delle unioni civili, quale strumento di riconoscimento e di legittimità del pluralismo e pari dignità delle modalità di vita di coppia.
2. 'Questa legge individua misure per il **contrasto** delle condizioni di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale, sull'identità **di sesso** e di genere o sulla condizione di intersessualità, e per la sensibilizzazione sui fenomeni dell'omofobia, della transfobia e del bullismo omofobico [...]'. Si segnala che per i tre fenomeni di cui sopra mancano nel testo le rispettive definizioni, con conseguenze evidenti sul piano della reale capacità di identificare situazioni rinvianti a tali fenomeni. Per questo si suggerisce che all'art.2 dedicato alle definizioni siano inclusi anche i concetti di omofobia, transfobia e bullismo omofobico.
3. La Provincia **riconosce** e valorizza il ruolo e l'apporto dei soggetti delle associazioni locali che hanno come obiettivo la finalità **di riconoscere, tutelare e valorizzare il pluralismo delle identità sessuali e di genere e di orientamento sessuale.**'

Art. 2 Definizioni

1. Come già ricordato, per ragioni di chiarezza legislativa appare opportuno integrare le definizioni presenti, con quelle di omofobia, transfobia e bullismo omofobico.

Le definizioni presenti, alcune grammaticamente non corrette (si veda quella relativa alla persona transessuale), non appaiono adeguate sul piano della chiarezza e della coerenza con le definizioni consolidate e in uso nel dibattito internazionale. Per questo si suggerisce di fare ad esse riferimento. Come esempio, si propongono le seguenti ri-definizioni, tratte dal volume *Orientarsi nella diversità*, realizzato nell'ambito del progetto europeo *TRIANGLE – Transfer of Information to Combat Discrimination Against Gays and Lesbians in Europe*, promosso dalla Commissione Europea, dal Ministero tedesco delle Donne, dei Giovani, della Famiglia e della Salute della Nordrhein Westphalia e da una serie di altre organizzazioni di Austria, Germania, Paesi Bassi e Italia.

Si suggerisce inoltre di aggiungere anche la definizione di genere, già presente nella LP n.13/2012.

Genere: il modello maschile e il modello femminile, intesi come risultante di un complesso di schemi culturali e sociali che caratterizzano ciascuno dei due sessi e ne condizionano il ruolo e il comportamento”.

Orientamento sessuale: è l'attrazione erotica e affettiva che si prova nei confronti di altre persone. È possibile provare attrazione erotica ed affettiva nei confronti di persone del proprio sesso, dell'altro sesso o nei confronti di entrambi.

Intersessualità: il sesso biologico di un essere umano è determinato dai geni e successivamente dall'intervento degli ormoni. Quando sussistono discrepanze tra il sesso cromosomico e il sesso gonadico (ovaie e testicoli), così come tra i caratteri sessuali primari e secondari, si ha il fenomeno dell'intersessualità.

Transessuale: una persona la cui identità di genere differisce dagli aspetti culturalmente associati al suo sesso congenito. Nello specifico una persona che sceglie di intraprendere un percorso di adeguamento chirurgico e/o ormonale del sesso anatomico all'identità di genere. Il transessualismo è qualcosa di completamente diverso dall'orientamento sessuale: i transessuali infatti possono essere eterosessuali, omosessuali o bisessuali.

Transgender: termine ampio e generico per indicare quelle persone la cui identità di genere differisce dal sesso biologico e che scelgono di non sottoporsi a trattamenti di ri-assegnazione del sesso anatomico.

Omofobia: questo concetto descrive un insieme di emozioni negative nei confronti di lesbiche, gay o bisessuali, quali, ansia, disgusto, avversione, rabbia, disagio e paura. Un certo numero di studiosi ha tuttavia criticato il termine, poiché non si tratterebbe di una fobia in senso classico. Rispetto ad altre fobie (ad esempio, la claustrofobia, l'aracnofobia, ecc.), gli omosessuali non sarebbero la fonte diretta della “paura” o del “disagio”. Si tratta piuttosto di una sorta di avversione verso l'omosessualità, che comprende valori e norme culturali che contraddistinguono gli omosessuali come qualcosa di cui aver paura. In questo senso, l'omofobia non è una malattia che può essere curata, quanto piuttosto un atteggiamento sul quale esercitare un'influenza effettiva.

Transfobia: il pregiudizio, la paura e l'ostilità nei confronti delle persone transessuali e transgender (e di quelle viste come trasgressive rispetto ai ruoli di genere) e le azioni che da questo pregiudizio derivano. La transfobia può portare ad atti di violenza nei confronti delle persone transessuali e transgender.

Bullismo omofobico: "quei comportamenti violenti a causa dei quali un alunno o un'alunna viene esposto/a ripetutamente ad esclusione, isolamento, minaccia, insulti e aggressioni da parte del gruppo dei pari, di una o più persone che stanno nel suo ambiente più vicino, in una relazione asimmetrica di potere, dove gli aggressori o "bulli" si servono dell'omofobia, del sessismo, e dei valori associati all'eterosessismo. La vittima sarà squalificata e de-umanizzata, e in generale, non potrà uscir fuori da sola da questa situazione, in cui possono trovarsi tanto i giovani gay, lesbiche, transessuali o bisessuali, ma anche qualunque persona che sia recepita o rappresentata fuori dai modelli di genere normativi" (Platero e Gomes, 2007).

Segnaliamo inoltre che appare necessario, visti i rimandi contenuti nel testo, anche definire cosa si intenda per **discriminazione sul lavoro** su base orientamento sessuale, identità di genere e di sesso e intersessualità. Ricordiamo a tal proposito la Direttiva del Consiglio Europeo 2000/78 per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, recepita nel contesto italiano dal Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216, che ha la finalità di instaurare un quadro generale per garantire il rispetto della parità di trattamento tra le persone dell'Unione europea indipendentemente dalla razza e dalla loro origine etnica, dalla loro religione o dalle loro convinzioni personali, dai loro eventuali handicap, dall'età o dalle loro tendenze sessuali, in materia di accesso a un impiego o a una professione, di promozione, di formazione professionale, di condizioni di occupazione e di lavoro e di affiliazione a taluni organismi.

2. La scelta della declinazione grammaticale al maschile non appare attenta al rispetto delle linee guida contro il linguaggio sessista come indicato nel Vademecum per un uso non sessista della lingua italiana, a cura di Alma Sabatini per la per un uso non sessista della lingua italiana, a cura di Alma Sabatini per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna (1987).

Art. 3 Realizzazione degli interventi

3. 'Per verificare lo stato di attuazione di questa legge, la competente commissione permanente del Consiglio provinciale **convoca** l'assessore provinciale (**quale?**) e il consiglio delle autonomie locali' (...) Si segnala che nel testo non vengono identificate le specifiche strutture istituzionali della Provincia competenti sui temi oggetto e con le finalità della legge, sollevando seri dubbi circa la gestione dell'attuazione della legge (si rinvia al commento dell'art.4).

4. La Provincia **si impegna** ad aderire a enti e/o a organismi nazionali e sovranazionali (comunitari e internazionali) che perseguono le finalità di questa legge.

Art. 4. Azioni di coordinamento e impulso (**a cosa?**)

In questo articolo sarebbe stato auspicabile indicare le strutture coinvolte nell'attuazione di questa legge, a seconda dell'ambito (pari opportunità, istruzione, lavoro, sanità e sociale) e specificare le modalità del coordinamento inter-istituzionale). Si veda - come modello - l'art. 4 della legge provinciale sulle pari opportunità del 2012 in cui si specifica che:

- La Provincia per l'attuazione delle misure previste da questa legge si avvale:
- della commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo, di seguito denominata commissione;
 - della/del consigliera/e di parità nel lavoro, di seguito denominata la consigliera;
 - dell'osservatorio delle pari opportunità;

- d) della struttura provinciale competente per le pari opportunità, che attua gli indirizzi e le azioni individuati dalla Giunta provinciale in questo settore

Si sollecitano pertanto delle riflessioni attorno al ruolo della Commissione pari opportunità uomo e donna e alla sinergia con altre istituzioni come i Comitati Unici di Garanzia, l'Agenzia del Lavoro, l'Agenzia della famiglia, l'Azienda Sanitaria, e le istituzioni scolastiche. Ciò sarebbe in linea con quanto previsto per la Consigliera di parità, di cui infatti si estendono le funzioni previste all'art. 16 LP sulle pari opportunità, anche al campo delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, identità di genere e di sesso e intersessualità.

Art. 5 Interventi di educazione e di formazione

1. Nell'ambito della promozione della cultura di genere prevista dall'art. 9 della LP sulle pari opportunità, la provincia sostiene azioni di educazione, promozione e sensibilizzazione riguardanti la **legittimità e il rispetto dei plurimi orientamenti sessuali e delle identità di genere e di sesso, con particolare attenzione ai temi dell'affettività e della sessualità.**
2. Si consiglia di riformulare il comma come segue: 'Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, la Provincia promuove secondo un approccio inclusivo:
 - a) la realizzazione di progetti e attività sui temi dell'educazione alla sessualità e all'affettività,, che promuovano il rispetto delle differenze e riconoscano il pluralismo dell'orientamento sessuale e dell'identità sessuale e di genere, e l'intersessualità;
 - b) la realizzazione di attività formative sui temi della salute e della prevenzione, anche in tema di salute riproduttiva e malattie sessualmente trasmissibili, attività che dovrebbero comunque essere promosse non solo in riferimento a norme antidiscriminatorie;
 - c) la realizzazione di attività formative per prevenire e contrastare il 'bullismo omofobico'.

Art. 6 Interventi in materia di lavoro

- 1 Si consiglia di togliere la parte 'in particolare le persone transessuali e transgender', per non alimentare distinzioni tra diverse minoranze sessuali. Non appare necessario distinguere la situazione di queste persone dalle altre minoranze sessuali quando si identificano gli interventi, ma piuttosto sul piano della raccolta dati (si veda oltre l'art. 12 in materia di osservatorio).
2. Si consiglia di integrare il comma con '(...) le azioni previste dal piano possono essere dirette alla attività di formazione e di sensibilizzazione dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di promuovere una cultura organizzativa incentrata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze di orientamento sessuale e di genere' (...).
Commento: In che modo vengono identificate le situazioni di discriminazione sul posto di lavoro, e come vengono definiti i 'lavoratori discriminati'? Chi sono? Quali riferimenti normativi si prendono in considerazione?

Art. 7 Interventi per l'inclusione sociale

Si propone di intitolare tale articolo in maniera estensiva con 'Interventi di politica sociale'

L'art. 1 appare considerare le persone discriminate su base di orientamento sessuale e di identità di genere e di sesso come soggetti affetti da disagi e bisognosi di supporto psicologico. Appare pertanto riduttivo e offensivo per queste minoranze riconoscere solo l'accesso alle prestazioni di inclusione sociale. Piuttosto, se la finalità della legge è riconoscere dignità e parità tra gli individui, allora il comma andrebbe riscritto, affinché il principio di antidiscriminazione e il rispetto dei diritti umani guidi l'attività della Provincia e delle sue strutture nell'erogazione di tutte le politiche sociali previste dalla LP 13/2007.

Ricordiamo che nel testo della LP 13/2007 si legge che 'in armonia con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale, questa legge definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l'organizzazione dei relativi servizi.

2. Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, programmano, attuano e valutano gli interventi di questa legge, assicurando ad ogni individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si esplica la sua personalità, un sistema integrato di interventi volto alla promozione della solidarietà, organizzato in modo da valorizzare il contributo attivo dei soggetti coinvolti nell'attuazione di questa legge ed articolato territorialmente.

3. Le politiche sociali concorrono con le altre politiche allo sviluppo del territorio attraverso il rafforzamento della coesione e del capitale sociale'.

In questo modo verrebbe garantito che tutte le tipologie degli interventi di politica sociale indicati al capo V delle LP 13/2007 (e cioè: art. 31 - Interventi socio-assistenziali; Art. 32 - Interventi di servizio sociale professionale e segretariato sociale; Art. 33 - Interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale; Art. 34 - Interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare; Art. 35 - Interventi di sostegno economico) siano finalizzati al contrasto della discriminazione.

Con l'intento di realizzare appieno le finalità dell'art. 1 e in particolare di riconoscere l'individuo anche nell'espressione della sua vita affettiva, si invita il legislatore a garantire l'equo accesso anche agli interventi previsti dalla legge provinciale 8 marzo 2011 n. 1 sul benessere familiare, come riconoscimento del pluralismo nelle modalità di definire famiglia. In questo modo verrebbero resi realmente equi, paritari e rispettosi delle differenze anche gli interventi di politica sociale rivolti alle famiglie e alle coppie. Tale sviluppo appare auspicabile con l'introduzione dei registri delle unioni civili. Il punto messo adesso in evidenza si collega ai commenti espressi in riferimento all'art. 8, che segue.

Art. 8 Interventi nell'ambito dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari.

2. Questo articolo presenta significative criticità in termini di ambiguità e incoerenza. Se viene riconosciuto un diritto universale per tutti i cittadini non si capisce la *ratio* di inserire tale articolo in un testo di legge contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e di sesso e sull'intersessualità. Se invece si vuole rendere esplicito, come nelle finalità di questa legge, anche il legame affettivo e riconoscere i legami di coppia indipendentemente dall'orientamento sessuale, allora la persona designata andrebbe chiaramente definita come il/la partner della persona assistita, senza ricorrere a formulazioni che appaiono ambigue, se non ipocrite. La chiarezza appare quanto mai necessaria al fine di esplicitare e riconoscere pienamente diritti individuali e di coppia.

Osservazione: in che modo la Giunta intende procedere nel disciplinare le modalità di designazione e di informatizzazione?

1. Per i consultori andrebbe specificata che la loro azione di informazione, assistenza etc sia in linea con le finalità antidiscriminatorie di questa legge.
2. 'Le strutture sanitarie, socio-assistenziali e socio-sanitarie individuate al comma 1 tengono in considerazione nella pianificazione dell'erogazione del servizio le esigenze derivanti dall'identità di genere e di sesso e dall'orientamento sessuale degli assistiti'.

Art. 9 modalità linguistiche, comportamentali e valutazione dei rischi

1. (...) A tal fine la Provincia adotta modalità linguistiche **nella redazione di documenti ufficiali e nella produzione normativa ispirate al rispetto delle finalità** di questa legge
2. Il codice di comportamento (...) tiene conto delle **finalità** identificate nell'art. 1
Non viene definita cosa sia la discriminazione fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e di sesso e sull'intersessualità. Inoltre si segnala che la sanzione aggravata appare una eccessiva misura repressiva, che segnala l'eccezionalità piuttosto che tutelare l'equità di trattamento delle persone LGBTI e potrebbe configurarsi come una discriminazione alla rovescia.
3. Per la valutazione dei rischi (...) la Provincia comprende le situazioni **discriminatorie** oggetto di questa legge fra i fattori esaminati nell'ambito della valutazione dello stress lavoro correlato e dei rischi connessi alle differenze di genere e di **orientamento sessuale**, prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Si segnala, di nuovo, la mancanza di riferimenti a istituzioni come la CPO e il CUG anti mobbing e molestie sessuali sul lavoro.

Art. 10 Interventi di formazione della Provincia e dei propri enti strumentali

1. La Provincia attua specifiche attività formative, rivolte a tutto il personale, sui temi oggetto e **con le finalità** di questa legge.
2. Nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative, la Provincia promuove la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale sui temi oggetto e **con le finalità** di questa legge.

Art. 11 Informazione e comunicazione

La Provincia (...) attua campagne di informazione e di comunicazione sui temi oggetto e **con le finalità** di questa legge nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione provinciale, **anche attraverso il ricorso a strumenti educativi e culturali innovativi, idonei a raggiungere la cittadinanza nel suo complesso.**

Art. 12 Osservatorio sulle discriminazioni

Si segnala l'opportunità che l'Osservatorio agisca in sinergia con gli altri Osservatori in funzione, tra cui quello delle pari opportunità già in coordinamento con l'osservatorio provinciale sulla violenza di genere.

Si segnala inoltre che non viene esplicitata quale sia la struttura provinciale competente in materia di discriminazione fondata su orientamento sessuale e identità di genere e di sesso incaricata di curare le funzioni di osservatorio sulle discriminazioni.

2. In particolare tramite l'osservatorio la Provincia:

- a) **Elabora e sistematizza i dati sulle discriminazioni fondate su orientamento sessuale e identità di genere e di sesso, anche quelli che emergono dalla società civile in riferimento ai temi e alle finalità di questa legge, con particolare attenzione alle condizioni delle persone transessuali e transgender.**

Art. 13. Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)

Si potrebbe inoltre aggiungere il seguente comma: 'Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato concorre alla realizzazione delle finalità delle legge 'Interventi di contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere e di sesso, o dall'intersessualità ' con l'obiettivo di riconoscere e garantire il pluralismo e le differenze.

Art. 14. Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)

La scuola è l'istituzione dove si formano i futuri cittadini, e dunque importante diventa esplicitare che tra le finalità vi sia anche la lotta contro le discriminazioni, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo omofobico e incentivare una scuola della democrazia, aperta al dialogo, inclusiva delle diversità e al baluardo dei rispetto dei diritti umani.

Art. 15. Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 18 giugno 2012, n.13

Questo articolo allarga gli ambiti di discriminazione su cui può agire la consigliera provinciale in linea con la LP 2/2013 sul mobbing. Forse sarebbe opportuno in un futuro adottare un testo unico che armonizzi e raccolga i vari interventi e coordini le varie strutture che operano con il fine di contrastare le discriminazioni.

Art. 16. Informazione al Consiglio provinciale

Tale articolo stabilisce la redazione di un rapporto biennale sullo stato di attuazione della legge, redatto dalla Giunta (quale l'assessore competente?) e indirizzato alla commissione permanente del Consiglio provinciale. Si potrebbe integrare, prevedendo anche una programmazione periodica dell'attività (ad esempio tramite linee di indirizzo per le politiche antidiscriminatorie che costituiscano il documento programmatico per l'azione della Provincia nella legislatura; come esempio vedere LP sulle pari opportunità del 2012).

Art. 17. Disposizione finanziarie

Il fatto che non si prevedano effetti sul bilancio provinciale fa temere che in realtà diverse delle azioni indicate potranno trovare difficile attuazione